CAMERA DEI DEPUTATI N. 3022

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA

Modifiche alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, e altre disposizioni per la tutela e lo sviluppo della vegetazione negli spazi urbani pubblici e privati

Presentata il 15 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'evoluzione demografica europea evidenzia una crescente concentrazione della popolazione nelle aree urbane: attualmente oltre il 74 per cento dei cittadini europei vive nelle città e, secondo le proiezioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, tale percentuale supererà l'83 per cento entro il 2050. Parallelamente, gli effetti della crisi climatica stanno determinando un aumento significativo dei rischi ambientali e sanitari, come evidenziato dal rapporto « Lo stato delle regioni e delle città 2024 » pubblicato dal Comitato europeo delle regioni, in cui si stima che, nei prossimi venticinque anni, le ondate di calore estremo potrebbero provocare fino a 120.000 decessi annui. Le città europee risultano pertanto esposte a fenomeni sempre più intensi, tra cui l'incremento delle temperature, la scarsità idrica, le precipitazioni estreme e il dissesto idrogeologico, con conseguenze rilevanti sulla salute pubblica, sulla qualità della vita, sull'economia urbana e sulla capacità delle infrastrutture di garantire servizi essenziali. In tale contesto si colloca il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura *(Nature restoration regulation)*, destinato a costituire il primo quadro normativo europeo vincolante in materia di ripristino degli ecosistemi degradati, sia rurali sia urbani. Il citato regolamento mira al recupero di almeno il 20 per cento delle aree terrestri e marine dell'Unione europea entro il 2030, con l'obiettivo di estendere progressivamente gli interventi di ripristino a tutti gli ecosistemi entro il 2050. Particolare rilievo assume l'articolo 8, dedicato agli ecosistemi urbani, che introduce spe-

cifici obiettivi quantitativi relativi al verde urbano e alla copertura arborea. Gli Stati membri dovranno garantire, entro il 2030, l'assenza di perdita netta di spazi verdi e alberature rispetto ai livelli del 2024, prevedendo successivamente un incremento progressivo di tali superfici. Il medesimo regolamento promuove inoltre l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture urbane, favorendo interventi quali la creazione di parchi, foreste urbane, corridoi ecologici, sistemi di drenaggio sostenibile e i processi di rinaturalizzazione di aree degradate o dismesse. Le aree verdi urbane vengono riconosciute come infrastrutture strategiche essenziali per la resilienza climatica delle città. Esse contribuiscono infatti alla mitigazione dell'effetto « isola di calore », al miglioramento della qualità dell'aria e del suolo, alla gestione delle acque meteoriche e alla tutela della biodiversità, offrendo benefìci ambientali, sanitari e sociali. Nel contesto italiano emergono significative differenze territoriali nella disponibilità di verde urbano. I dati dell'Istituto nazionale di statistica evidenziano come, nei comuni capoluogo, la superficie media di verde fruibile resti inferiore ai 20 m^2 per abitante, con forti squilibri tra le città del Nord e quelle del Mezzogiorno. In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge recante norme per la tutela del verde urbano pubblico e privato, finalizzata a rafforzare gli strumenti nazionali di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile delle città, che si pone in continuità con i princìpi costituzionali di tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché con gli obiettivi europei in materia di biodiversità, resilienza climatica e rigenerazione urbana. In particolare, essa mira a promuovere un incremento diffuso del verde urbano e delle alberature, riconoscendo al patrimonio vegetale una funzione essenziale non solo sul piano ecologico, ma anche sotto il profilo sanitario, sociale ed economico. Attraverso l'introduzione di obblighi di pianificazione, di sistemi di monitoraggio, di incentivi e di strumenti sanzionatori, il legislatore intende rafforzare il ruolo dei comuni nella gestione sostenibile degli spazi verdi e nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

La presente proposta di legge consta di tredici articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, individuando nella tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi gli obiettivi centrali dell'intervento normativo, in attuazione dei princìpi costituzionali e delle strategie dell'Unione europea sul ripristino della natura.

L'articolo 2 integra l'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente la Giornata nazionale degli alberi, prevedendo una procedura annuale per la selezione e il sostegno di progetti di ricerca sul verde urbano, valutati sulla base dei benefìci ambientali, dell'innovazione amministrativa, della qualità della vita e della creazione di occupazione.

L'articolo 3 modifica la legge 29 gennaio 1992, n. 113, estendendo a tutti i comuni gli obblighi relativi alla tutela del verde urbano e introducendo sistemi digitali di censimento e monitoraggio delle aree verdi.

L'articolo 4 demanda a un regolamento la disciplina della trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, prevedendo percentuali minime di copertura a verde negli edifici pubblici e privati e incentivando l'inverdimento delle superfici urbane.

L'articolo 5 integra l'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, introducendo coefficienti di inverdimento degli edifici e delle recinzioni urbane, promuovendo l'utilizzo di vegetazione verticale e di coperture verdi e prevedendo altresì incentivi economici e agevolazioni tributarie per gli interventi di riqualificazione ambientale.

L'articolo 6 introduce l'articolo 6-*bis* della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente l'istituzione dell'unità di misura arboricola, intesa quale strumento destinato a quantificare il contributo degli alberi all'assorbimento di anidride carbonica e alla valutazione della sostenibilità ambientale negli appalti pubblici.

L'articolo 7 prevede l'adozione obbligatoria, da parte dei comuni con almeno 10.000 abitanti, di un regolamento del verde

urbano pubblico e privato, volto a disciplinare la tutela, la manutenzione e la progettazione degli spazi verdi.

L'articolo 8 istituisce la Commissione garante del verde urbano, organismo comunale con funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla gestione del patrimonio arboreo e delle aree verdi.

L'articolo 9 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un registro digitale dei comuni verdi, finalizzato alla raccolta dei dati relativi al verde urbano e alla valorizzazione delle amministrazioni più virtuose attraverso meccanismi premiali.

L'articolo 10 istituisce il Fondo per i comuni verdi, destinato al finanziamento delle attività comunali per la tutela e lo sviluppo del verde urbano e al sostegno delle iniziative più efficaci in materia ambientale.

L'articolo 11 reca disposizioni dettagliate in materia di tutela della naturalità degli alberi e delle componenti vegetali urbane, stabilendo limiti e criteri per la corretta potatura degli alberi e subordinando l'abbattimento degli alberi a specifiche autorizzazioni comunali.

L'articolo 12 demanda a un regolamento la disciplina della gestione delle risorse idriche, attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta, filtraggio, accumulo ed erogazione delle acque meteoriche.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria prevedendo la pena dell'ammenda per determinate pratiche lesive del patrimonio arboreo, come la capitozzatura o l'abbattimento illegittimo degli alberi, nonché misure accessorie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge persegue le finalità di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nonché di incremento del verde pubblico e delle alberature pubbliche e private nel territorio nazionale, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, con la strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030 e con il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni di integrazione e modifica della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e della legge 29 gennaio 1992, n. 113, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli obblighi internazionali e delle competenze legislative e amministrative dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)

1. Al fine di perseguire le finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero dell'università e della ricerca, indice una proce-

dura per la selezione di uno o più progetti di ricerca da finanziare su temi relativi allo sviluppo del verde urbano, sulla base dei seguenti criteri:

a) benefìci economici e ambientali derivanti dagli interventi per lo sviluppo del verde urbano;

b) innovazione nell'approccio delle pubbliche amministrazioni ai temi inerenti al verde urbano;

c) innovazione tecnologica e metodologica;

d) miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

e) maggiore tutela della flora e della fauna urbana;

f) creazione di nuovi posti di lavoro ».

Art. 3.

*(Modifiche agli articoli 1 e 3-*bis *della legge 29 gennaio 1992, n. 113)*

1. Al fine di estendere a tutti i comuni il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono soppresse;

b) all'articolo 3-*bis*:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e a pubblicare i relativi dati in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale. Il censimento è aggiornato con cadenza annuale e rileva il numero di alberi e lo stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun comune provvede a inviare i dati di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Art. 4.

(Trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni tecniche per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, la previsione di un'estensione minima della copertura a giardino pensile non inferiore al 60 per cento dell'intera superficie dell'ultimo solaio, fatto salvo l'uso della medesima per l'installazione di pannelli fotovoltaici;

b) per gli edifici pubblici e privati esistenti, in occasione degli interventi di ripristino dell'impermeabilizzazione dei lastrici solari l'obbligo di trasformazione in giardini pensili, in conformità alle percentuali minime di cui alla lettera *a)*;

c) per i progetti edilizi, il rispetto delle percentuali minime di cui alla lettera *a)* quale condizione per l'autorizzazione degli stessi da parte dei competenti organi amministrativi comunali;

d) per gli edifici condominiali, la possibilità di concessione dell'uso esclusivo dei lastrici solari ai condomini secondo il seguente ordine di priorità: ai proprietari delle unità abitative situate al medesimo piano del lastrico solare; ai proprietari delle unità abitative sottostanti; agli altri condomini interessati;

e) per gli edifici condominiali, nei casi di cui alla lettera *d)*, la definizione degli obblighi dei condomini che acquisiscono l'uso esclusivo dei lastrici solari tra cui: la corresponsione al condominio di un contributo pari al 50 per cento del valore

immobiliare del lastrico solare, l'assunzione degli oneri di gestione e di manutenzione della copertura, la trasformazione del lastrico solare in giardino pensile entro due anni dalla concessione dell'uso esclusivo, la garanzia delle servitù di accesso agli impianti e alle parti comuni presenti sul lastrico solare dell'edificio;

f) per gli edifici condominiali, nei medesimi casi di cui alla lettera *d)*, la previsione della perdita dell'uso esclusivo del lastrico solare in caso di mancata trasformazione in giardino pensile entro il termine di cui alla lettera *e)* o di mancata manutenzione del giardino pensile stesso;

g) per gli edifici condominiali, la definizione delle modalità di deliberazione della concessione dell'uso esclusivo del lastrico solare di cui alla lettera *d)* da parte dell'assemblea dei condomini;

h) la definizione delle modalità e dei termini per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, sono stabiliti i coefficienti di rinverdimento degli edifici urbani esistenti e di nuova edificazione, nonché i termini per l'adeguamento degli stessi ai coefficienti medesimi.

1-ter. Entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1-*bis*, i comuni adeguano i rispettivi regolamenti edilizi e di polizia urbana, prevedendo, in particolare:

a) in applicazione di quanto previsto dalle lettere *b)* e *d)* del comma 1, l'inver-

dimento delle recinzioni, sia nella parte esterna sia nella parte interna, e delle pareti fronteggianti la strada degli edifici pubblici e privati da parte dei proprietari con piante sempreverdi;

b) in applicazione di quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1, la copertura a verde dei garage edificati al livello della superficie stradale, la cui copertura non sia accessibile quale terrazzo a servizio di unità abitative e non sia utilizzata per l'installazione di pannelli fotovoltaici, da realizzare attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento previsto dalla lettera *d)* del medesimo comma 1 e dalla lettera *a)* del presente comma;

c) la facoltà di realizzare spazi alla base delle recinzioni o delle pareti fronteggianti la strada degli edifici pubblici o privati per la messa a dimora di piante rampicanti sempreverdi;

d) la realizzazione degli interventi previsti dalle lettere *a)* e *b)* entro un anno dall'adeguamento dei regolamenti medesimi, utilizzando i periodi stagionali più favorevoli per la messa a dimora delle piante o installando un idoneo impianto di irrigazione;

e) le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai proprietari degli edifici in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*; tali sanzioni sono direttamente proporzionali all'estensione delle superfici interessate dalla violazione;

f) la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui alla lettera *e)* alla manutenzione e all'incremento del verde pubblico comunale;

g) l'adozione di norme per l'arredo verde delle pareti fronteggianti la strada degli edifici che confinano direttamente con il marciapiede o con la strada, che è realizzato secondo criteri dell'arredo urbano, consentendo il transito dei pedoni e delle persone con disabilità nonché l'utilizzo del suolo pubblico per la posa di piante e fioriere senza pagamento di alcun contributo;

h) la previsione di forme di collaborazione con le associazioni operanti nel

settore ambientale, paesaggistico e agronomico per offrire assistenza tecnico-pratica ai cittadini, agli artigiani e ai commercianti;

i) la mancata applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *h)* del presente comma agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo diverso parere delle soprintendenze competenti »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. I comuni definiscono, con apposita deliberazione, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni volti a realizzare, ampliare o riqualificare gli spazi verdi, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni deliberano la riduzione delle tariffe dei tributi locali sulla base degli interventi effettivamente realizzati.

2-ter. Le deliberazioni che prevedono agevolazioni tariffarie, in favore dei proprietari o dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi realizzati ai sensi del comma 2-*bis*, garantiscono la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo ».

Art. 6.

(Istituzione dell'unità di misura arboricola)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. – *(Istituzione dell'unità di misura arboricola)*. – *1.* Al fine di consentire una più agevole quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, anche ai fini di quanto previsto dall'alle-

gato II.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, è istituita l'unità di misura arboricola.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di determinazione e di utilizzo dell'unità di misura arboricola sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dell'unità di misura arboricola intesa come il numero di alberi necessari per l'assorbimento di una determinata quantità di anidride carbonica, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse specie arboree;

b) individuazione delle modalità di utilizzo dell'unità di misura arboricola ai fini del computo e dell'indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata a seguito dell'aggiudicazione dei contratti pubblici;

c) pubblicazione dei dati di cui alla lettera *b)* nel sito *internet* istituzionale di ciascuna stazione appaltante.

3. Per le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il bando o la lettera di invito indica che gli operatori economici partecipanti alla gara devono, a pena di esclusione, corredare l'offerta della misurazione espressa in unità di misura arboricola di cui al comma 2, riferita all'intero lavoro, all'intera fornitura o all'intero servizio, come individuato dal bando o dalla lettera di invito.

4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla normativa vigente per le imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura arboricola di cui al comma 1 è utilizzata quale unità di misura minima ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti ambientali relativi alle emissioni e all'assorbi-

mento di anidride carbonica delle iniziative illustrate nella rendicontazione di sostenibilità.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta, con propria deliberazione, una tabella comparativa dei valori di assorbimento dell'anidride carbonica relativa a un paniere di almeno quindici specie arboree autoctone, da utilizzare ai fini dell'applicazione del presente articolo. La deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale del Comitato ».

Art. 7.

(Regolamento del verde urbano pubblico e privato)

1. Ai fini dell'effettiva tutela e dello sviluppo del verde urbano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con una popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti adottano, qualora ne siano sprovvisti, con deliberazione del consiglio comunale, un regolamento del verde urbano pubblico e privato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 reca in particolare:

a) le disposizioni generali concernenti:

1) l'oggetto, i princìpi e le finalità;

2) le funzioni, le tipologie di verde urbano e gli ambiti di applicazione;

3) le modalità di sensibilizzazione, di promozione e di coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni scolastiche nella diffusione della cultura del verde quale patrimonio comune;

4) le modalità di affidamento della cura e di sponsorizzazione del verde pubblico da parte di cittadini e di altri soggetti;

5) i riferimenti alla normativa vigente e il coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

b) le disposizioni relative alla gestione del verde preesistente concernenti:

1) le norme e i criteri generali per la tutela, la salvaguardia e la corretta manutenzione delle aree verdi;

2) le norme e i criteri generali per la gestione delle alberature, con particolare riferimento alla cura, alla potatura, al rinnovo e al trapianto;

3) le norme per l'allestimento e la gestione dei cantieri in aree caratterizzate dalla presenza di alberi o di altra vegetazione e la definizione delle modalità d'intervento nel sottosuolo in prossimità di alberature;

4) le misure di prevenzione e di difesa fitosanitaria;

5) la tutela e la corretta gestione degli alberi di pregio e monumentali, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e della normativa regionale vigente;

6) le norme per la tutela e l'integrazione del verde preesistente nella progettazione di nuovi interventi;

c) le disposizioni relative alla progettazione del nuovo verde concernenti:

1) le linee guida progettuali e le norme per la corretta messa a dimora;

2) la definizione delle procedure autorizzative;

3) l'individuazione delle specie autoctone e naturalizzate, nel rispetto della normativa regionale vigente;

4) le procedure di autorizzazione e di comunicazione degli interventi di abbattimento degli alberi e l'individuazione delle misure di compensazione ambientale;

5) i divieti relativi all'immissione di specie alloctone nel verde pubblico di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014;

d) le disposizioni speciali concernenti:

1) le modalità di riutilizzo del materiale vegetale derivante dalle attività di manutenzione del verde urbano, nel rispetto della normativa vigente in materia;

2) il sistema sanzionatorio;

3) le modalità di intervento e di eventuale ripristino in caso di manomissione o danneggiamento di alberi e di aree verdi nonché i criteri per la stima del danno;

4) le norme per il corretto utilizzo delle aree verdi;

5) le procedure di autorizzazione degli interventi di abbattimento degli alberi e l'indicazione delle misure di compensazione ambientale;

6) gli ambiti di applicazione e i casi di esclusione;

7) i criteri generali per il censimento del verde e per la predisposizione del piano del verde;

8) le norme tecniche;

9) l'eventuale disciplina dell'affidamento e della gestione degli orti urbani;

10) il divieto di partecipazione alle perizie sul verde pubblico dei soggetti che esercitano l'attività di abbattimento o potatura o comunque in situazioni di conflitto di interessi;

11) le forme di collaborazione delle istituzioni scolastiche nella promozione della cultura e della cura del verde pubblico.

Art. 8.

(Commissione garante del verde urbano)

1. I comuni di cui all'articolo 7, comma 1, istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione garante del verde urbano. La Commissione è composta da:

a) il sindaco o un assessore comunale con delega in materia di verde pubblico, che la presiede;

b) un tecnico comunale in possesso di specifiche competenze in materia di gestione del verde urbano;

c) uno o più rappresentanti delle associazioni e dei comitati operanti nel settore ambientale maggiormente rappresentativi;

d) uno o più esperti indipendenti con comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione e tutela del verde urbano;

e) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

2. La Commissione di cui al comma 1 esercita funzioni consultive e di controllo della corretta gestione del verde urbano e periurbano comunale, con particolare riferimento:

a) alla corretta applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 2020;

b) al rispetto del regolamento di cui all'articolo 7;

c) alla verifica, per i profili concernenti la tutela del verde, dei lavori pubblici che coinvolgono alberi e spazi verdi;

d) alla verifica della correttezza delle motivazioni poste a fondamento degli abbattimenti delle alberature;

e) alla partecipazione alla definizione delle condizioni contrattuali dei soggetti incaricati della gestione del verde;

f) al controllo del corretto svolgimento delle procedure di affidamento concernenti il verde urbano e del collaudo previsto dall'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) alla gestione e all'aggiornamento del censimento del verde di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

3. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. I comuni provvedono al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Istituzione di un registro digitale dei comuni verdi)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un registro digitale dei comuni verdi contenente i dati di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

2. Entro il 21 novembre di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica individua, per ciascuna regione, i tre comuni che hanno adottato le pratiche più virtuose nell'ambito della tutela del verde urbano, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1.

3. Ai comuni individuati ai sensi del comma 2 sono riconosciute premialità per il finanziamento di attività inerenti alle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 10.

(Fondo per i comuni verdi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per i comuni verdi, con una dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al supporto delle attività dei comuni per la tutela del verde urbano e per il finanziamento delle premialità di cui all'articolo 9, comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adot-

tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative e i criteri di ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) numero di alberi messi a dimora e relativo indice di attecchimento;

b) minor numero di reati contro il patrimonio arboreo;

c) realizzazione di interventi di sviluppo e tutela del verde urbano;

d) corretta applicazione dei criteri ambientali minimi vigenti in materia di gestione e manutenzione del verde pubblico di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 2020;

e) incremento della superficie arborea conseguita.

Art. 11.

(Tutela della naturalità degli alberi, delle siepi e delle componenti arbustive ed erbacee perenni)

1. La potatura ordinaria degli alberi collocati in contesti naturali e urbani è limitata agli interventi necessari per la messa in sicurezza.

2. Per gli alberi collocati in ambiente urbano la potatura è funzionale allo sviluppo e alla crescita in rapporto ai vincoli derivanti dalla presenza di costruzioni e infrastrutture circostanti.

3. La potatura deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale ed eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli interventi sono limitati alla rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi di natura fitosanitaria e da altri danni di natura abiotica, che possono pregiudicare la salute della pianta o la sua stabilità, ovvero a quelle strettamente necessarie, escludendo interventi che

alterano in modo sostanziale la struttura della pianta, ne compromettono la crescita o ne pregiudicano la sopravvivenza;

b) gli interventi ordinari, effettuati per limitare l'espansione della chioma, non interessano, salvo ciò che sia necessario per la rimozione di rami secchi o per danni di natura fitosanitaria, i rami di primo e di secondo ordine, fatte salve le alberature geometriche;

c) gli interventi straordinari riguardanti i rami di primo e di secondo ordine sono effettuati sulla base di specifiche valutazioni tecniche.

4. È vietato l'abbattimento degli alberi e delle siepi senza l'autorizzazione del comune, che può essere rilasciata esclusivamente nei seguenti casi:

a) documentate esigenze legate a interventi di lotta obbligatoria o di incolumità pubblica;

b) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;

d) diradamento selettivo per la riduzione della competizione e il mantenimento di un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;

e) alberi o siepi o componenti arbustive ed erbacee perenni che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;

f) alberi o siepi o componenti arbustive ed erbacee perenni completamente secchi o schiantati;

g) esecuzione di sentenze passate in giudicato;

h) mantenimento delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente a tutela di determinati beni e impianti.

Art. 12.

(Gestione delle risorse idriche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità idrica delle misure di inverdimento urbano

previste dalla presente legge, di ridurre il prelievo di acqua per usi non potabili e di mitigare il carico sui sistemi di drenaggio urbano e sul servizio idrico integrato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, sulla base dei seguenti criteri:

a) realizzazione di sistemi di raccolta, filtraggio, accumulo ed erogazione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle superfici impermeabilizzate pertinenziali;

b) destinazione prioritaria delle acque meteoriche raccolte all'irrigazione e alla manutenzione del verde pertinenziale e delle superfici a verde realizzate in attuazione degli obblighi di inverdimento di cui agli articoli 4 e 5;

c) definizione di un adeguato dimensionamento dei sistemi di cui alla lettera *a)*, con capacità volumetriche minime;

d) obbligo di dotazione di dispositivi di prima pioggia, filtraggio meccanico e troppo pieno per i sistemi di cui alla lettera *a)*;

e) definizione di criteri per la riduzione delle tariffe dei tributi locali e degli oneri di urbanizzazione da parte dei comuni in favore dei soggetti che realizzano sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche con prestazioni superiori ai livelli minimi di cui alla lettera *c)*.

Art. 13.

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esegue interventi di capitozzatura o di potatura che comportino la mutilazione di alberi, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, è punito con l'ammenda da 500 a 5.000 euro, tenuto conto del valore ornamentale ed ecosistemico dell'albero.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abbatte un albero senza l'autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 4, ovvero in difformità dalla stessa, è punito con l'ammenda da 1.000 a 15.000 euro.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi nell'esecuzione di lavori edilizi, oltre all'ammenda sono previste la sospensione dei lavori e l'adozione di misure correttive da parte del soggetto responsabile del cantiere per la compensazione del danno ambientale.



19PDL0206990